

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

MODIFICHE REGOLAMENTARI

Si pubblicano qui di seguito le modifiche regolamentari dell'art. 72 comma 4 delle N.O.I.F. e dell'art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C deliberate d'urgenza dal Presidente Federale e che saranno oggetto di definitiva ratifica da parte del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO

Art. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.
2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

NUOVO TESTO

Art. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Invariato.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. **bis** L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.
5. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative.
4. Invariato.
4. **bis**. Invariato.
5. Invariato.
6. Limitatamente alle gare organizzate dalla Lega Professionisti Serie C è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

REGOLAMENTO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C**VECCHIO TESTO****Art. 38****Limitazioni al tesseramento calciatori**

1. Ogni società non può tesserare, a titolo di trasferimento temporaneo o in conseguenza di cessione temporanea di contratto, più di quattro calciatori senza limiti di età, oltre a due calciatori che non abbiano compiuto il ventesimo anno di età computato federalmente.

NUOVO TESTO**Art 38****Limitazioni al tesseramento calciatori**

1. Ogni società non può tesserare, a titolo di trasferimento temporaneo o in conseguenza di cessione temporanea di contratto, più di **sei** calciatori senza limiti di età.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 LUGLIO 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola